

DIRITTO ANNUALE 2009 – IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA

Spettabile Impresa,

voglia trovare, di seguito elencate, le istruzioni e gli importi – stabiliti da Decreto Interministeriale in corso di pubblicazione – per poter correttamente effettuare il pagamento del **diritto annuale 2009**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese.¹

Importi – Sede legale. Tutte le imprese iscritte in sezione ordinaria, **indipendentemente dalla natura giuridica**, dovranno determinare l'importo del diritto camerale per l'anno 2009 applicando al **fatturato ai fini IRAP**, realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente, l'importo fisso e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	fino a €	
0,00	100.000,00	200,00 € (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	€ 200,00 + 0,015 % sulla parte eccedente € 100.000,00
250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013 % sulla parte eccedente € 250.000,00
500.000,01	1.000.000,00	€ 255,00 + 0,010 % sulla parte eccedente € 500.000,00
1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305,00 + 0,009 % sulla parte eccedente € 1.000.000,00
10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115,00 + 0,005 % sulla parte eccedente € 10.000.000,00
35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365,00 + 0,003 % sulla parte eccedente € 35.000.000,00
50.000.000,01	e oltre	€ 2.815,00 + 0,001 % sulla parte eccedente € 50.000.000,00 (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Con nota 19230 del 3 marzo 2009, pubblicata integralmente sul sito internet di questa Camera di Commercio all'indirizzo www.pv.camcom.it>registro imprese>diritto annuale, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito delle variazioni intervenute sulla normativa IRAP, ha fornito indicazioni per l'individuazione dei rigi del mod. IRAP 2009 da prendere in considerazione per la determinazione del fatturato e, quindi, dell'importo del diritto annuale che ne deriva.

Per poter calcolare correttamente l'importo si invita, quindi, a consultare detta circolare.

Per l'arrotondamento dell'importo così determinato si vedano i criteri fissati dalla stessa circolare ministeriale e gli esempi ad essa allegati.

In presenza di una o più **unità locali**, le imprese dovranno versare, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20,00 % di quello dovuto per la sede legale, fino ad un massimo di **€ 200,00 per ciascuna u. l.**

Per determinare l'importo dovuto per ogni unità locale con sede al di fuori della provincia di Pavia, si dovrà tener conto dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio a cui il diritto annuale è dovuto.

Come si versa. Il pagamento del tributo deve essere effettuato unicamente utilizzando il **modello di pagamento unificato F24**.

Riportare con la massima attenzione, nella sezione **“CONTRIBUENTE”** del **mod. F24**, il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**.

Indicare, poi, nella sezione **"ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"**:

PV 3850 2009

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Rav.	immob. varianti	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
detrazione ICI abitazione principale						TOTALE	G		H	+/- SALDO (G-H)

Infine, nella colonna **“importi a debito versati”**, l'importo che si versa.

Nel caso in cui una o più **unità locali siano ubicate fuori provincia**, il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio competente per territorio indicando, nella colonna "codice

¹ V. art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580 e succ. mod.

ente/codice comune", la sigla automobilistica della Camera di Commercio destinataria del versamento (il codice tributo 3850 è comune a tutte le Camere di Commercio).

Si ricorda che **è possibile compensare** quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi e/o con lo stesso diritto annuale versato, ad esempio, in eccedenza per gli anni precedenti.

Scadenza. Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato, in unica soluzione, entro **martedì 16 giugno 2009**, termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fatte salve le diverse scadenze cui sono tenute le imprese con bilancio infra – annuale. È tuttavia possibile pagare il tributo nei 30 giorni successivi (**16 luglio 2009**), maggiorando l'importo dello **0,40 %**.

Ravvedimento operoso. Le imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del **diritto annuale per l'anno 2008**, possono regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso. Per maggiori informazioni: www.pv.camcom.it

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

Sanzioni. Nei casi di tardivo o omesso pagamento verrà applicata una **sanzione** secondo le disposizioni di cui al Decreto 27 gennaio 2005 del Ministero delle Attività Produttive e del Regolamento adottato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 4 del 19 giugno 2006.

N. B. In caso di **trasferimento della sede** legale in altra provincia, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio ove essa aveva sede il 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Le imprese che, in corso d'anno, abbiano mutata la loro forma giuridica, sono tenute al pagamento del diritto annuale in base alla forma giuridica posseduta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2009 anche le imprese in liquidazione al 1° gennaio 2009.

Per ulteriori informazioni:

www.pv.camcom.it

Tel.: **0382 393223** (numero ad *addebito ripartito*, al costo di uno scatto alla risposta per chiamate da rete fissa; i costi per chiamate da rete mobile sono definiti dal singolo operatore mobile)

dirittoannuale@pv.camcom.it

Distinti saluti.

Pavia, Maggio 2009